Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 30 DICEMBRE 1985:

Supplemento n. 1:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. **782.**

Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1985.

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

(7502)

Supplemento n. 3:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1985.

Nuova delimitazione delle zone di vigilanza doganale.

(7995)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 30 DICEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84:

R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Texma, società per azioni, in Tezze di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1985.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1985.

BI-INVEST - Finanziaria di investimenti, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1973/1988 ».

Immobiliare Nova, società per azioni, in Varese: Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1985.

Bisanzio Beach, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Press, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1985/1990 - 24ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 16ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 12ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 10ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1985.

Reagens, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1985.

Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1985.

Immobiliare Stelfo, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1985.

Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Cartiera Favini, società per azioni, in Rossano Veneto: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Cantine Volpi, società per azioni, in Tortona: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1985.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate nel mese di dicembre 1985.

Residence Mallia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1985.

I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « 1989 ».

Birra Moretti, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1985.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 18 % - 1980 » sorteggiate il 12 dicembre 1985.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « *F* tasso variabile - 1983 » sorteggiate il 12 dicembre 1985.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « *E* tasso variabile - 1982 » sorteggiate il 12 dicembre 1985.

Fiam, società per azioni, in Rovellasca: Obbligazioni « 18% - 1983 » sorteggiate il 12 dicembre 1985.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1985 (delibera assemblea 3 maggio 1984).

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1985 (delibera assemblea 18 dicembre 1975).

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1985, n. **776.**

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero »; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera *d*);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, primo comma:

— La legge 26 gennaio 1963, n. 91, concerne: « *Riordinamento del Club alpino italiano* ».

— La legge 29 novembre 1980, n. 816, concerne: « *Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionali operanti nel settore del turismo sociale giovanile* ».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*), è il seguente:

« Art. 11. (*Attività professionali*). — Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1640):

Presentato dall'on. BASSANINI ed altri il 2 maggio 1984.

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 6 giugno 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 3 ottobre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 968):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 ottobre 1984, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1640-*B*):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 6 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione l'11, 18 aprile 1985 e approvato, con modificazioni, il 10 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 968-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 12 settembre 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 19 dicembre 1985.

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 777.

Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non più in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'articolo unico, comma 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, è il seguente:

« Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre 1985 ».

— Il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (*Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*) (il termine contenuto nella disposizione è stato differito, con successive proroghe, al 31 dicembre 1985), è il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge ».

— Il testo del primo comma, n. 3), dell'art. 16 (concernente le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (*Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*), è il seguente:

« Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1) e 2) (*Omissis*);

3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge ».

Nota all'articolo unico, comma 2:

Il testo del quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è il seguente:

« In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3146):

Presentato dal Ministro delle finanze (Visentini) il 18 settembre 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 27 settembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 9 ottobre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1539):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1985 (atto numero 1539/*A* - relatore: sen. Lai).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1985.

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 778.

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1° gennaio 1985, nell'ambito della gestione del « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere » è istituita una *sub*-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della *sub*-gestione di cui al precedente comma ed alla imputazione delle attività e passività patrimoniali, alla gestione del Fondo di quiescenza ed alla *sub*-gestione dei beni immobili in relazione alla rispettiva origine.

La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.

All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario, nella misura massima di lire 525 mila milioni, che l'ente versa al gestore centrale dei depositi vari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la reintegrazione del « conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali » delle somme prelevate fino al 31 dicembre 1984 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso in venticinque annualità nella misura, rispettivamente, di lire 12.860 milioni, di lire 11.790 milioni e di lire 10.520

milioni negli anni 1985, 1986 e 1987 e nella misura costante di lire 22.265 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2009.

Le annualità sono rimborsate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal Ministero del tesoro con la modulazione indicata nel precedente comma e sono, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata, per il triennio 1985-1987, ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della gestione del « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere », previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli importi del contributo straordinario di cui al precedente comma, valutati in lire 158 mila milioni, 173 mila milioni e 195 mila milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.

I relativi versamenti possono essere corrisposti in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, valutato in complessive lire 170.860 milioni per l'anno 1985, lire 184.790 milioni per l'anno 1986 e lire 205.520 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Gli apparecchi telefonici pubblici a gettoni possono essere installati presso uffici dell'Amministrazione statale solo se forniti di apposite gettoniere la cui gestione è, di regola, effettuata dalla società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

Nei casi di effettiva impossibilità, per la predetta società concessionaria, di gestire il servizio delle gettoniere, da riscontrarsi dal capo dell'ufficio dell'Amministrazione statale interessata, la custodia dei gettoni o del relativo controvalore è affidata, dal capo dell'ufficio stesso, al consegnatario od al consegnatario-cassiere che se ne dà carico, in deroga alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, su apposito registro a pagine numerate nel quale vanno annotate le singole operazioni di riscossione e di pagamento a mano a mano che esse si verificano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al titolo:

La legge qui pubblicata, oltre a riguardare la materia specificata nel titolo, disciplina anche l'installazione e la gestione di telefoni pubblici a gettone presso uffici dell'Amministrazione statale (art. 5).

Nota all'art. 1:

L'art. 140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, così dispone:

« Presso l'istituto postelegrafonici è istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t."

L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti ».

Nota all'art. 3:

Si veda il testo dell'art. 140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, riportato nella nota precedente.

Nota all'art. 5:

La legge 25 novembre 1971, n. 1041, detta la disciplina per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2286):

Presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (GAVA) il 19 novembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 15 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.

Esaminato dalla X commissione il 21 febbraio 1985; 14, 20 marzo 1985 e approvato l'11 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1344):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 30 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 18 dicembre 1985.

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 779.

Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.110.000
seconda categoria	5.014.200
terza categoria	5.384.100
quarta categoria	5.671.800
quinta categoria	6.288.300
sesta categoria	6.617.100
settima categoria	7.439.100
ottava categoria	8.466.600
nona categoria	10.439.400

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire
prima categoria	4.740.000
seconda categoria	5.782.800
terza categoria	6.209.400
quarta categoria	6.541.200
quinta categoria	7.252.200
sesta categoria	7.631.400
settima categoria	8.579.400
ottava categoria	9.764.400
nona categoria	12.039.600

3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categorie	Importo delle classi di stipendio	Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe
1	316.800	162.360
2	386.496	198.079
3	415.008	212.691
4	437.184	224.056
5	484.704	248.410
6	510.048	261.399
7	573.408	293.871
8	652.608	334.461
9	804.672	412.394

4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1° gennaio 1985, quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.

7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro ché abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

Art. 2.

1. I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilità, sono sostituiti, a decorrere dal 1° settembre 1984, dai seguenti:

1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno . . . . L. 4.050

2) indennità per ogni chiamata . . . . » 6.750

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 2.200.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera *A*) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi.

2. A tal fine è abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

Art. 7.

1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonché i criteri in esso previsti.

2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

1. La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni.

2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.

3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

TABELLA 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1984

		1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.	5ª cat.	6ª cat.	7ª cat.	8ª cat.	9ª cat.
Classe iniziale	4 075.584	4 110 000	5 014.200	5.384 100	5 671 800	6.288.300	6 617 100	7 439 100	8 466 600	10 439 400
1ª classe	4.389.630	4 426 800	5 400.696	5.799 108	6 108 984	6.773 004	7 127 148	8 012 508	9 119.208	12.244 072
2ª classe	4.703.676	4.743.600	5 787.192	6.214.116	6.546 168	7.257.708	7.637 196	8.585.916	9 771.816	12 048.744
3ª classe	5.017.722	5.060.400	6.173.688	6.629.124	6.983.352	7.742.412	8.147.244	9.159.324	10 424.424	12 853.416
4ª classe	5.331.768	5.377.200	6.560.184	7 044.132	7.420.536	8.227.116	8.657.292	9.732.732	11 077.032	13 658.088
5ª classe	5.645.814	5.694.000	6.946.680	7 459.140	7.857.720	8.711.820	9.167.340	10.306.140	11.729.640	14.462.760
6ª classe	5.959.860	6.010.800	7.333.176	7 874.148	8.294.904	9.196.524	9.677.388	10.879.548	12.382.248	15.267.432
7ª classe	6.273 906	6.327.600	7.719.672	8.289.156	8.732 088	9.681.228	10.187.436	11.452.956	13.034.856	16.072.104
8ª classe	6.587.952	6.644.400	8.106.168	8.704.164	9.169.272	10.165.932	10.697.484	12.026.364	13.687.464	16.876.776
1° aumento periodico	6.748.900	6.806.760	8.304.247	8.916.855	9.393.328	10.414.342	10.958.883	12.320.235	14.021.925	17.289.170
2° aumento periodico	6.909.848	6.969.120	8.502.326	9.129.546	9.617.384	10.662.752	11.220.282	12.614.106	14.356.386	17.701.564
3° aumento periodico	7.070.796	7.131.480	8.700.405	9.342.237	9.841.440	10.911.162	11.481.681	12.907.977	14.690.847	18.113.958
4° aumento periodico	7.231.744	7.293.840	8.898.484	9.554.928	10.065.496	11.159.572	11.743.080	13.201.848	15.025.308	18.526.352
5° aumento periodico	7.392.692	7.456.200	9.096.563	9.767.619	10.289.552	11.407.982	12.004.479	13.495.719	15.359.769	18.938.746

TABELLA 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1985

		1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.	5ª cat.	6ª cat.	7ª cat.	8ª cat.	9ª cat.
Classe iniziale	4 705.584	4 740 000	5 782 800	6.209 400	6.541.200	7.252 200	7 631 400	8.579 400	9 764 400	12 039 600
1ª classe	5 019.630	5 056 800	6 169 296	6.624 408	6.978.384	7.736 904	8 141 448	9.152 808	10 417 008	12 844.272
2ª classe	5 333.676	5.373 600	6.555.792	7.039 416	7.415.568	8.221 608	8 651.496	9.726.216	11.069.616	13.648 944
3ª classe	5 647.722	5.690 400	6.942 288	7.454 424	7.852.752	8.706 312	9 161.544	10.299.624	11.722.224	14.453 616
4ª classe	5 961.768	6 007.200	7.328 784	7.869 432	8.289.936	9.191 016	9 671.592	10.873.032	12.374.832	15.258.288
5ª classe	6 275.814	6.324.000	7.715 280	8.284 440	8.727.120	9.675 720	10 181 640	11.446.440	13.027.440	16.062.960
6ª classe	6.589.860	6.640.800	8.101.776	8.699.448	9.164.304	10.160 424	10 691 688	12.010.848	13.680.048	16.867.632
7ª classe	6.903 906	6.957.600	8.488 272	9.114.456	9.601.488	10 645 128	11 201 736	12.593.256	14.332.656	17.672.304
8ª classe	7.217 952	7.274.400	8.874 768	9.529.464	10.038.672	11.129 832	11 711 784	13.166.664	14.985.264	18.476.976
1° aumento periodico	7.378 900	7.436.760	9.072 847	9.742.155	10.262.728	11.378.242	11 973 183	13.460.535	15.319.725	18.889.370
2° aumento periodico	7.539 848	7.599.120	9.270 926	9 954.846	10.486.784	11.626.652	12.234 582	13.754.406	15.654.186	19.301.764
3° aumento periodico	7.700 796	7.761.480	9.469 005	10 167.537	10.710.840	11.875.062	12.495 981	14.048.277	15.988.647	19.714.158
4° aumento periodico	7.861 744	7.923.840	9.667 084	10.380.228	10.934.896	12.123.472	12.757 380	14.342.148	16.323.108	20.126.552
5° aumento periodico	8.022.692	8.086.200	9.865 163	10.592.919	11.158.952	12.371.882	13.018 779	14.636.019	16.657.569	20.538.946

NOTE

Nota all'art. 1, comma 4:

La legge 10 luglio 1984, n. 292, recante nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1984, n. 193.

Nota all'art. 1, comma 5:

Vedi nota precedente.

Nota all'art. 1, comma 7:

Il decimo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, è il seguente:

« Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione ».

Note all'art. 1, comma 8:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle *disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.* Si trascrive il comma ottavo dell'art. 68 del testo unico, riguardante l'equo indennizzo:

« Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato ».

— L'art. 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426 (Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), è il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni:

seconda e terza categoria .	L. 4.905
quarta categoria .	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria .	» 5.130
settima categoria	» 5.255

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima, non sia già acquisita agli atti dell'Azienda ».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448 (Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso) è il seguente:

« L'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:

1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti L. 6.000; altro personale L. 2.700;

2) indennità per ogni chiamata L. 4.500.

Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato allo obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.

Le indennità fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilità e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1° luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvederà a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" ».

Nota all'art. 3:

Il primo comma dell'art. 36 della legge 11 febbraio 1970, n. 34 (Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) è il seguente:

« Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di L. 200 per la prima categoria e di L. 155 per la seconda categoria ».

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 37, lettera *A*), della legge 11 febbraio 1970, n. 34, è il seguente:

« A) *Soprassoldo per lavoro domenicale.* — A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi ».

Nota all'art. 5, comma 1:

Gli articoli 40, 47 e 62 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, riguardanti l'indennità di pernottazione sono i seguenti:

« Art. 40. — Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 214.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di L. 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo lo orario dei treni, e, posticipata quale reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennità di trasferta ».

« Art. 47. — Al personale, che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di L. 214, se capo treno o conduttore, e di L. 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

« Art. 62. — Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partono ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 214, ad eccezione del carpentiere, marinaio scelto, fuochista ap., marinaio e carbonaio per i quali l'indennità è fissata in L. 200.

Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di L. 200.

Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di L. 200.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennità di trasferta ».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145 (Nuova disciplina del premio industriale corrisposto al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure giornaliere del premio stesso) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 marzo 1980.

— La legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1980.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448 (per l'argomento della legge v. nota all'art. 2, comma 1), è il seguente:

« Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potrà essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3041):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 15 luglio 1985.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla X commissione il 9, 17 ottobre 1985; 14 novembre 1985 e approvato il 21 novembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1581):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18 dicembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1985.

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 780.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 novembre 1985.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3301):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 22 novembre 1985.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 novembre 1985.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 novembre 1985.

Esaminato in aula il 10 dicembre 1985 e approvato l'11 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1608):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 14 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 dicembre 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 dicembre 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 19 dicembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1985.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Scarperia.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scarperia (Firenze) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni del sindaco e della giunta. Alla mancata rielezione di tali amministratori il consiglio si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 18 settembre e del 18 e 25 ottobre 1985 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva con decreto del 30 ottobre 1985, notificata a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 11 e 12 novembre 1985, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Scarperia — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scarperia (Firenze) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Cossu.

Roma, addì 2 dicembre 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scarperia (Firenze) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scarperia (Firenze) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Cossu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1985

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(7902)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 18 ottobre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1985, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 215, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 ottobre 1985, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi con decreto ministeriale n. 319460 del 17 ottobre 1985;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 3 ottobre 1985, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, sesto comma, del decreto ministeriale n. 318883 del 3 ottobre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 ottobre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 390

(7848)

DECRETO 23 novembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1985, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento del prestito obbligazionario di 500 milioni di dollari USA, della durata di quindici anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212186 dell'8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 187, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 212231 del 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 245, con cui è stata disposta una emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per l'importo di 500 milioni di dollari USA, della durata di quindici anni;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale dell'8 agosto 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 310395 in data 31 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1985, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 159 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1985), con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia derivanti dall'affidamento a quest'ultima delle suddette operazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 del succennato decreto ministeriale del 31 gennaio 1985, con cui, tra l'altro, si sono definiti gli importi da corrispondere per il servizio del prestito, nelle seguenti misure:

l'importo semestrale di 4.125 dollari USA alla Banca d'Italia, per la retrocessione all'« Agente principale per il pagamento »;

l'importo annuale di 200 dollari USA alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla « Banca agente »;

eventuali importi per onorari e spese;

l'importo annuale di L. 2.000.000 alla Banca d'Italia;

Ritenuto di dover altresì corrispondere alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla « Banca agente », l'importo di 3.900 dollari USA per rimborso di spese di accettazione e di autenticazione, nonché le somme occorrenti per rimborsare le spese varie connesse alla gestione del prestito obbligazionario di cui trattasi (pubblicazione delle variazioni del tasso di interesse, quotazione dei titoli, ecc.);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 310395 del 31 gennaio 1985, meglio citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 2 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento semestrale degli interessi ed il rimborso dei titoli, verrà rimesso alla Banca d'Italia, per la retrocessione all' "Agente principale per il pagamento", l'importo semestrale di 4.125 dollari USA.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, sotto la "data di pagamento" relativa al mese di settembre di ciascun anno del prestito, verrà rimesso alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla "Banca agente", l'importo annuale di 200 dollari USA.

Pure con le suddette modalità verranno rimessi i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte dell'impegno assunto al punto 19 — Onorari e spese — dell'accordo stipulato il 4 settembre 1984 con la Bankers Trust Company.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di lire 2.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del mese di settembre di ogni anno del prestito.

Verrà, infine, corrisposto alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla "Banca agente", il controvalore in lire italiane di 3.900 dollari USA, a titolo di rimborso delle spese di accettazione e di autenticazione sostenute da quest'ultima, nonché quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese varie sostenute per il servizio e la gestione.

La prima provvista fondi verrà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 4 marzo 1985, determinati sulla base del tasso di interesse di 12,375% comunicato dalla menzionata "Banca agente" ».

Art. 2.

L'art. 8 del medesimo decreto ministeriale n. 310395 del 31 gennaio 1985, è sostituito dal seguente:

« Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico ai capitoli 4435 e 4448 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1985 è, prevedibilmente, di L. 26.000.000 (L. 10.000.000 al cap. 4435 e L. 16.000.000 al cap. 4448) ».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 394

(7872)

DECRETO 27 dicembre 1985.

Spostamento della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, concernente, tra l'altro, l'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica;

Vista la comunicazione in data 24 dicembre 1985, con la quale la Banca d'Italia, nel segnalare l'impossibilità del concreto avvio delle procedure del sistema di tesoreria unica a partire dal 1° gennaio 1986, giusta quanto fissato con il decreto ministeriale 22 novem-

bre 1985 sopra citato, per effetto delle agitazioni sindacali del proprio personale dipendente, rappresenta l'opportunità di un rinvio al 1° marzo 1986 della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica;

Ritenuto che per l'emergenza su indicata si rende necessario il rinvio richiesto;

Decreta:

Articolo unico

La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, fissata al 1° gennaio 1986 con decreto ministeriale 22 novembre 1985, citato nelle premesse, è spostata al 1° marzo 1986.

Nei mesi di gennaio e febbraio 1986 gli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 720/1984, continuano ad applicare le procedure fissate nel decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984.

Le disponibilità eventualmente giacenti presso i tesorieri o cassieri sono integralmente versate a cura dei medesimi nelle contabilità speciali infruttifere, attualmente vigenti, allo sportello delle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il 26 febbraio 1986, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 27 e 28 febbraio 1986.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

(8066)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1985.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 31 dicembre 1984, con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1980;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1981;

Decreta:

E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7941)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa commissionaria « La Murgia » a r.l., in Altamura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa commissionaria « La Murgia » a r.l., con sede in Altamura (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « La Murgia » a r.l., con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito notaio Francesco Patella in data 31 gennaio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il ragionier Attilio Pirrelli, residente in Bari, via Carlo Massa n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7907)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 ottobre 1985.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare, in deroga al limite di età, di coloro che abbiano effettuato navigazione su unità da traffico di bandiera estera.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre successivo, con il quale è stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima o seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato;

Visto il telegramma in data 20 settembre 1985, con il quale le organizzazioni sindacali dei marittimi « FILT CGIL », « FIT CISL » e « UIL Trasporti » hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni è consentita a coloro che abbiano compiuto, nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali e assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima o seconda categoria, in deroga al limite di età di venticinque anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro: CARTA

(7874)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 settembre 1985.

Riscatto dei servizi ferroviari e rilievo di quelli automobilistici integrativi della Società ferrovie del sud-est. Assunzione dei predetti servizi in gestione commissariale governativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) »;

Ritenuto che è di pubblico interesse ed è pertanto necessario dare attuazione all'art. 8, comma sesto, della citata legge, procedendo alla risoluzione consensuale ovvero al riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale;

Ritenuto che fra le concessioni per le quali la prevista risoluzione consensuale ovvero il riscatto va pronunziato sono comprese quelle relative alla rete ferroviaria della Società ferrovie del sud-est, che costituiscono, peraltro, una non scindibile unitaria gestione aziendale con le linee automobilistiche integrative esistenti, gestite dalla stessa Società;

Visto il regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito in legge 25 aprile 1932, n. 459, il quale approva la convenzione 14 ottobre 1931 per la concessione alla Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della penisola Salentina, con scadenza 31 dicembre 1985 e composta dalle seguenti linee:

1) Bari-Martina Franca-Taranto e diramazione Casamassima-Putignano;
2) Martina Franca-Francavilla-Novoli-Lecce;
3) Novoli-Nardò-Casarano-Gagliano Leuca;
4) Casarano-Gallipoli;
5) Lecce-Zollino-Gallipoli Porto;
6) Zollino-Gagliano Leuca;
7) Maglie-Otranto;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, n. 4302, che proroga il termine del 22 marzo 1960, di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1957, n. 1973, per l'attuazione del piano di ammodernamento della rete ferroviaria secondaria della penisola Salentina;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1961, numero 71/A/6435 che proroga il termine del piano di ammodernamento e differisce la sovvenzione provvisoria di esercizio accordata con decreto ministeriale 23 maggio 1957, n. 26/A/6861;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1963, numero 90/A/1320 che proroga la sovvenzione di esercizio e la concessione delle linee ferroviarie ed automobilistiche, con scadenza 22 marzo 1988;

Tenuto conto che la Società ferrovie del sud-est è concessionaria dei seguenti servizi automobilistici, integrativi della rete ferroviaria, tutti di concessione regionale:

1) Martina Franca-Noci-Putignano-Bari zona industriale;
2) Bari-Gioia del Colle-Taranto Italsider;
3) Bari-Cellamare-Sammichele;
4) Bari-Conversano-Putignano con prolungamento a Mola e Taranto Italsider;
5) Bari-Fasano-Brindisi;
6) Gioia del Colle-Monopoli con prolungamento stagionale a Torre Canne;
7) Taranto-Martina Franca-Cisternino;
8) Alberobello-Martina Franca-Taranto;
9) Avetrana-Manduria-Sava;
10) Lecce-Manduria-Taranto Italsider;
11) S. Marzano-Taranto Italsider;
12) Ostuni-Taranto;
13) Taranto-S. Giorgio Jonico-Monteparano-Taranto;
14) Martina Franca-Fasano con prolungamento stagionale a Torre Canne;
15) Sava-S. Marzano-Francavilla;
16) Mottola-Tubificio-Taranto;
17) Mottola-Scalo S. Basilio;
18) Brindisi-Erchie-Manduria con prolungamento ad Avetrana;
19) Torre Santa Susanna-S. Pancrazio-Brindisi;
20) Erchie-Francavilla-Taranto;
21) Mesagne-Campi-Lecce;
22) Ceglie Messapico-Francavilla-S. Donaci;
23) Nardò-Lecce;
24) Gallipoli-Galatina-Lecce;
25) Alessano-Casarano-Lecce;
26) Gemini-Ugento-Lecce zona industriale;
27) Leuca-Casarano-Gallipoli;
28) Borgagne-Melendugno-Lecce;
29) Maglie-Martano-Lecce;
30) Otranto-Maglie-Lecce;
31) S. Cesarea-Maglie-Lecce;
32) Nardò-Galatone-Galatina;

33) Gallipoli-Nardò-Porto Cesareo-Avetrana;
34) S. Donaci-Guagnano-Lecce;
35) Alessano-Corsano-Lecce;
36) Spongano-Diso-Tricase;
37) Parabita-Casarano-Gemini;
38) Turi-Spiaggia S. Giovanni;
39) S. Marzano-Lido Silvana;
40) Mottola-Pino Solitario;
41) Torre Santa Susanna-Specchiarica;
42) Lecce-S. Foca-S. Andrea;
43) Maglie-Bagnolo-Laghi Alimini;

Ritenuto che sull'ammontare dell'indennizzo dovuto non è stato raggiunto il consenso sicché non è possibile procedere alla risoluzione consensuale;

Ritenuto che pertanto si rende necessario procedere in via autoritativa avvalendosi del potere di addivenire al riscatto ai sensi dell'art. 188 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e ciò anche perché non essendovi stato, negli ultimi anni, un prodotto netto, spetta alla società solo il prezzo di stima dei beni mobili e delle provviste;

Ritenuto che l'art. 8 della citata legge n. 887/1984 estende la propria previsione anche alle linee automobilistiche sostitutive ed integrative esistenti intendendosi mantenere l'unità aziendale di gestione;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984 si integra con il testo unico n. 1447/1912 e che pertanto il riscatto, previsto dal citato art. 8, comprese le parti riguardanti l'acquisizione dei beni relativi ai servizi automobilistici, è soggetto, in quanto applicabile, ai princìpi e alle norme di cui agli articoli 188 e seguenti e 192 del testo unico n. 1447/1912;

Ritenuto pertanto che l'indennizzo è dovuto non soltanto per i beni mobili afferenti l'esercizio ferroviario, ma anche per i beni mobili ed immobili relativi alle linee automobilistiche integrative, in conseguenza della coattiva cessione degli autoservizi alla gestione commissariale governativa;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984, nel prescrivere che il riscatto delle concessioni si avveri nell'arco dell'anno 1985, ha implicitamente abrogato per incompatibilità la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 188 e conseguentemente dell'art. 193, del testo unico n. 1447/1912 che prevedono l'assegnazione di un termine non inferiore ad un anno;

Ritenuto che appare opportuno assegnare il termine di un mese dalla data dell'intervenuto visto di registrazione della Corte dei conti, trascorso il quale sarà proceduto all'assunzione in gestione governativa dell'esercizio ferroviario e automobilistico;

Viste le lettere ministeriali n. 775/06/85 del 24 maggio 1985, n. 812/06/85 del 4 giugno 1985 e n. 871/06/85 del 24 giugno 1985 nonché le lettere aziendali n. D.G. 1/87 del 31 maggio 1985, n. D.G. 1/89 del 5 giugno 1985 e n. D.G. 1/97 del 29 giugno 1985;

Ritenuto che i corrispettivi dovuti sono determinati per quanto concerne il materiale rotabile ferroviario in L. 8.827.800.000 e per quanto concerne gli automezzi delle indicate linee automobilistiche in L. 4.678.800.000 in conformità alle stime effettuate dalla commissione interministeriale nominata con decreto interministeriale n. 336 del 14 marzo 1984;

che, per quanto concerne le attrezzature, i macchinari, gli arredi relativi sia all'esercizio ferroviario sia all'esercizio automobilistico viene determinato dalla stessa commissione sulla base dei costi indicati sull'ultimo bilancio della società concessionaria, depurati dalle rivalutazioni monetarie di legge, in L. 1.654.800.000;

che, per quanto concerne gli impianti fissi concernenti l'esercizio delle autolinee il corrispettivo dovuto è determinato, sulla base dei criteri indicati nel precedente alinea in L. 601.700.000;

che pertanto il complessivo indennizzo dovuto è di L. 15.763.100.000 fermo rimanendo il trasferimento gratuito allo Stato degli immobili concernenti il servizio ferroviario e sue pertinenze;

che l'indicato indennizzo sarà corrisposto nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto;

Ritenuto che con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina dei commissari preposti alla gestione governativa;

Ritenuto che la pronunciata estinzione dei rapporti concessionali è assoggettata alla condizione risolutiva dell'eventuale diniego di approvazione del lodo arbitrale come previsto dal secondo comma dell'art. 193;

che pertanto il concessionario, prima che l'indennizzo si renda riscuotibile, dovrà presentare fidejussione nella misura e nelle modalità fissate dall'amministrazione; rimanendo inteso che nel caso di risoluzione, l'esercizio dei servizi trasferiti sarà considerato come svolto nell'interesse del concessionario;

Sentita la regione Puglia che con lettera n. 26/3288 del 26 giugno 1985, ha espresso la propria intesa;

Vista la legge della regione Puglia n. 79 del 23 giugno 1980;

Decreta:

E' dichiarato il riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla Società ferrovie del sud-est con contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi, indicati in premessa, trascorso un mese dalla data di registrazione del presente decreto.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione commissariale governativa dei predetti servizi ferroviari ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie d'interesse regionale.

Dalla stessa data la gestione commissariale governativa succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualsiasi natura facenti capo alla concessionaria relativi all'esercizio svolto, in essi inclusi quelli relativi al personale dipendente, acquistando tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti stessi, ancorché insorti in epoca anteriore al riscatto.

L'ammontare dell'indennizzo è di L. 15.763.100.000 riferito alla data di registrazione del presente decreto.

La somma come sopra precisata da corrispondere alla Società sarà versata, previa presentazione di fidejussione e previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, nonché di tutti i beni mobili ed immobili afferenti le autolinee, entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto.

L'onere relativo alle scorte di magazzino, nonché quello relativo al materiale rotabile automobilistico od altri beni mobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1984 ma entro il 1° giugno 1985, sarà corrisposto direttamente dalla gestione commissariale governativa, e definito previo accertamento delle amministrazioni concertanti.

Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino alla data della consegna dei beni, il Ministero dei trasporti procederà, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, alla revisione della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni in funzione di oneri di esercizio e finanziari maturati o maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento, comunque riferibili al detto esercizio.

Resta fermo il diritto del concessionario di chiedere, entro un mese dalla notificazione del presente decreto, che l'indennità sia determinata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 192 e per gli effetti del secondo comma dell'art. 193 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Gli oneri derivanti dal presente decreto faranno carico al cap. 1657 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1985
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 96

(7524)

DECRETO 9 dicembre 1985.

Norme per la progettazione, la costruzione, il collaudo e le revisioni dei serbatoi destinati al trasporto di materie liquide, polverulente e granulari, montati sui carri ferroviari o facenti parte di altri mezzi utilizzati per il trasporto per ferrovia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e in particolare l'art. 95, che attribuisce al Ministro dei trasporti la competenza ad emanare le norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dell'esercizio ferroviario e alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale rotabile;

Visto il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (R.I.D.), allegato alla convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF) ratificata e resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 976;

Ritenuta la necessità di stabilire norme per la costruzione e le prove dei serbatoi destinati al trasporto di materie liquide, polverulente e granulari, montati sui carri ferroviari o facenti parte di altri mezzi destinati al trasporto per ferrovia;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, n. AG.2.1.1/001/410/V38232 del 12 novembre 1985;

Vista la nota della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione numero V/53/1062(53)10 del 4 novembre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 37 del 4 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le norme del presente decreto si applicano ai serbatoi inamovibilmente fissati sui carri ferroviari immatricolati nel parco dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o di ferrovie esercitate in regime di concessione o in gestione commissariale governativa e destinati al trasporto:

delle materie liquide, polverulente o granulari classificate come pericolose o nocive dal regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (R.I.D.);

di qualsiasi materia liquida, polverulenta o granulare allorché i serbatoi stessi siano idonei al riempimento e allo svuotamento a pressione in quanto muniti degli appositi dispositivi.

Le norme del presente decreto si applicano altresì agli analoghi serbatoi inamovibilmente fissati ad altri mezzi (transcontainers, casse mobili o altro) utilizzati per il trasporto per ferrovia e immatricolati od omologati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme del presente decreto non si applicano in nessun caso ai serbatoi riconosciuti idonei dall'autorità competente per il trasporto su strada delle materie classificate pericolose ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, e costituenti parte di veicoli stradali o di containers cisterna.

Art. 2.

Per la progettazione, la costruzione, il collaudo e le revisioni periodiche dei serbatoi di cui ai primi due commi dell'art. 1 devono essere osservate in ogni caso le norme stabilite dal regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (R.I.D.).

Art. 3.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede al collaudo e alle revisioni dei serbatoi di competenza di cui ai primi due commi dell'art. 1. L'Azienda stessa può delegare l'effettuazione di dette operazioni ad altri enti, autorizzati con decreto del Ministro dei trasporti in relazione alla loro riconosciuta specifica competenza tecnica.

Per le operazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, concernente le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

I collaudi e le revisioni effettuati da tecnici qualificati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel rispetto della relativa specifica normativa di sicurezza hanno validità anche per i serbatoi di cui al primo comma dell'art. 1 montati sui carri ferroviari immatricolati presso le ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa.

Art. 4.

Le certificazioni relative ai collaudi ed alle revisioni emesse dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ancorché anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, e dagli enti delegati di cui al precedente art. 3 hanno validità per tutte le operazioni di trasporto per ferrovia, nonché per le operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi ovunque le stesse siano eseguite.

Art. 5.

Nelle operazioni di riempimento e svuotamento a pressione dei serbatoi non deve essere superata la pressione massima ammessa per dette operazioni, indicata con apposita iscrizione sugli stessi serbatoi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980.

— La legge 18 dicembre 1984, n. 976, concernente «*Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi*», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1985.

Nota all'art. 1, *ultimo comma*:

Il testo dell'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, concernente il «*Trasporto su strada di merci pericolose*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970, è il seguente:

«Art. 1. — Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni».

Nota all'art. 3, *secondo comma*:

Il testo degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è il seguente:

«Art. 96. — Il direttore generale delle F.S. emana:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie;

b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;

c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;

e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;

f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;

g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;

h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

i) la condotta e la scorta dei treni;

l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.

Art. 97. — Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;

2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione».

(7849)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 dicembre 1985.

Riduzione della gradazione alcoolica per gli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni specifiche per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5;

Visto il regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente disposizioni sui vini a denominazione di origine controllata;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il riconoscimento delle denominazioni di ori-

gine controllata e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

Considerato che i vini a denominazione di origine controllata nel tipo spumante possono essere ritenuti, ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 358/79 sopra citato, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'andamento eco-climatico della corrente annata di produzione 1985 ha determinato le condizioni necessarie per l'applicazione nella produzione dei vini spumanti in discorso delle norme che consentono la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla loro produzione ai valori previsti nelle rispettive zone viticole C1B, C2 e C3 di cui all'allegato IV del regolamento CEE n. 337/79, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 338/79;

Considerato che per l'elaborazione dei vini spumanti i parametri sopra citati relativi al titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve rispondono anche ad effettive esigenze tecnologiche, avuto riguardo ai rapporti che si determinano con i valori dell'acidità fissa;

Ritenuta l'opportunità di applicare a tutti i vini a denominazione di origine controllata prodotti nell'annata 1985, nei rispettivi tipi spumanti, le norme sopra citate, in attesa di provvedere ad attuare una regolamentazione specifica a ciascuno di essi nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le uve derivanti dalla vendemmia 1985 e destinate alla produzione dei tipi spumanti di vini a denominazione di origine controllata, riconosciuti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono assicurare, in deroga a quanto previsto da ciascun disciplinare di produzione, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a quello previsto dall'art. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 338/79 per le rispettive zone viticole.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1985 devono presentare, compreso l'alcool contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10% vol.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1985 e derivanti da uve di vitigni aromatici devono presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 6% vol. ed un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 10% vol.

Art. 3.

I produttori di uve della vendemmia 1985 provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a:

dichiarare esplicitamente e separatamente nella denuncia delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quantitativo di uve destinate alla produzione di mosti o di vini da spumantizzare per ottenere vini a denominazione di origine controllata di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

vendemmiare separatamente le uve di cui trattasi.

Art. 4.

Le uve dichiarate ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3 devono essere vinificate separatamente e destinate esclusivamente alla produzione dei tipi spumanti dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, fermo restando che qualsiasi diversa eventuale destinazione fa decadere il diritto all'uso della denominazione di origine stessa e della qualifica di vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate.

Art. 5.

Sui recipienti contenenti mosti o vini aventi requisiti di cui al presente decreto, destinati alla spumantizzazione, devono essere apposte, ben visibili, indelebili ed inamovibili, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla sua destinazione, al quantitativo ed al titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 6.

Gli elaboratori di vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti, interessati all'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, sono tenuti a denunciare sollecitamente e comunque non oltre il termine ultimo del periodo vendemmiale al competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi i quantitativi di mosti o di vini detenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 338/79 è il seguente:

« 1. Ogni Stato membro fissa un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei v.q.p.r.d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale titolo alcolometrico volumico naturale, si tiene conto in particolare dei titoli alcolometrici volumici constatati durante i dieci anni precedenti detta fissazione, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata.

2. Salvo deroghe da adottare secondo la procedura di cui all'art. 67 del regolamento CEE n. 337/79, i titoli alcolometrici di cui al paragrafo 1 non possono essere inferiori a:

6,5% vol. nella zona *A*, ad eccezione delle regioni determinate "Mosel-Saar-Ruwer", "Ahr", "Mittelrhein" e "Moselle luxembourgeoise", per le quali tale titolo alcolometrico è fissato al 6%;

7,5% vol. nella zona *B*;

8,5% vol. nella zona *C* I a);

9 % vol. nella zona *C* I b);

9,5% vol. nella zona *C* II;

10 % vol. nelle zone *C* III a) e *C* III b) ».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, è il seguente:

« Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di origine "controllata"

o "controllata e garantita" è tenuto a denunciare alla competente camera di commercio, per il tramite del comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantità di uva prodotta e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il vigneto da cui proviene il prodotto (*).

La camera di commercio, per il tramite del comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) quantità di uva e corrispondente denominazione di origine;

b) ubicazione dei terreni vitati da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;

c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;

d) data di presentazione della denuncia.

Coloro i quali sono soggetti all'obbligo della denuncia di produzione e delle giacenze di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, devono indicare, nella denuncia medesima e distintamente dagli altri prodotti, i quantitativi di vino a denominazione di origine "controllata" e "controllata e garantita", specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione, il quantitativo di uva impiegato, nonché gli estremi della denuncia di produzione delle uve e della relativa ricevuta cui detto quantitativo si riferisce».

(7908)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 ottobre 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 90 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - residui 1984) (parte di conto capitale).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 1985, con la quale, fra l'altro, viene ripartita la somma complessiva di lire 90 miliardi, corrispondente ai residui 1984 del cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Atteso che la sopracitata somma complessiva di lire 90 miliardi viene dal CIPE così assegnata: lire 5 miliardi alla regione Basilicata, per l'attivazione di nuovi presìdi e strutture; lire 10 miliardi alla regione Molise, per l'attivazione di nuovi presìdi; lire 30 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica e lire 45 miliardi alle regioni interessate, per le spese d'investimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 90 miliardi, relativa ai residui 1984 della parte di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, viene impegnata, a favore dei soggetti destinatari interessati, per le finalità specificate nella delibera CIPE richiamata in premessa, come segue:

Soggetti destinatari	Importi (in lire)
Regione Basilicata (per l'attivazione di nuovi presìdi e strutture)	5.000.000.000
Regione Molise (per l'attivazione di nuovi presìdi)	10.000.000.000
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (per il potenziamento di strutture per l'assistenza psichiatrica):	
Piemonte	2.345.000.000
Valle d'Aosta	60.000.000
Lombardia	4.697.000.000
Bolzano	228.000.000
Trento	234.000.000
Veneto	2.300.000.000
Friuli-Venezia Giulia	649.000.000
Liguria	947.000.000
Emilia-Romagna	2.087.000.000
Toscana	1.890.000.000
Umbria	429.000.000
Marche	749.000.000
Lazio	2.662.000.000
Abruzzo	649.000.000
Molise	174.000.000
Campania	2.921.000.000
Puglia	2.073.000.000
Basilicata	324.000.000
Calabria	1.102.000.000
Sicilia	2.629.000.000
Sardegna	851.000.000
Regioni interessate (per spese d'investimento finalizzate ad istituti di ricovero e cura a carattere scientifico):	
Lombardia	16.773.700.000
Friuli-Venezia Giulia	505.200.000
Liguria	8.792.400.000
Emilia-Romagna	6.443.400.000
Marche	6.675.700.000
Lazio	2.525.900.000
Campania	1.984.700.000
Puglia	1.299.000.000
Totale generale	90.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 90 miliardi graverà sul capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 97

(7757)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1985.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti delle aziende industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del « Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali », presentate dalle imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni sulla vita in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato al presente decreto, autorizzate allo esercizio delle assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota in data 13 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità, stipulate per i dirigenti di aziende industriali, presentate da parte delle imprese indicate nello elenco allegato al presente decreto, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Le condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1 sono approvate per le imprese indicate nell'allegato elenco e sono applicabili alle tariffe temporanee di gruppo già approvate con i decreti ministeriali indicati a fianco di ciascuna delle imprese medesime a condizione che ineriscano a contratti di assicurazioni stipulati per dirigenti di aziende industriali in forza di quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende industriali.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEG

1) INA - Istituto nazionale delle assicurazioni (D.M. 18 cembre 1978);
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
3) Alleanza assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
4) Assicuratrice edile S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
5) Assicurazioni generali S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
6) Vittoria assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
7) Ausonia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
8) Banca nazionale delle comunicazioni (D.M. 18 dicem 1978);
9) Compagnia di assicurazioni italiana - CAI S.p.a. (D.M. 18 cembre 1978);
10) Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. (D.M. 18 dicem 1978);
11) Milano assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
12) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a. (D.M. 18 dic bre 1978);
13) Compagnia tirrena di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dic bre 1978);
14) Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S. (D.M. 18 dicembre 1978);
15) F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori (D.M. 18 cembre 1978);
16) Fideuram vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
17) La Fiduciaria vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
18) Firs italiana di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 19
19) La Fondiaria S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
20) Intercontinentale assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 diceml 1978);
21) Istituto italiano di previdenza S.p.a. (D.M. 18 dicem 1978);
22) Italia assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
23) Italiana incendio vita e R.D. S.p.a. (D.M. 18 dicembre 19
24) La Venezia assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 19
25) Lavoro & Sicurtà S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
26) Lloyd Adriatico S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
27) Mediolanum vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
28) MGF vita Italia S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
29) La Minerva vita e rami diversi S.p.a. (D.M. 18 dicem 1978);
30) La Nationale vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
31) Norditalia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
32) Norimberga Maeci vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
33) La Pace assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
34) Phenix - Soleil vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
35) La Piemontese vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
36) La Praevidentia S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
37) La Previdente S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
38) Società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. (D.M. 18 cembre 1978);
39) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a. (D.M. 18 cembre 1978);
40) Savoia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
41) Società cattolica di assicurazione S.p.a. (D.M. 18 dicem 1978);
42) Società Reale mutua di assicurazione (D.M. 18 dicem 1978);
43) Toro assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
44) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicem bre 1978);
45) Abeille Paix Vie, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);
46) Union des Assurances de Paris Vie, rappresentanza ge rale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);

47) Vita, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);
48) Augusta vita S.p.a. (D.M. 18 settembre 1985);
49) Italica vita S.p.a. (D.M. 1° agosto 1979);
50) Universo vita S.p.a. (D.M. 6 agosto 1985);
51) Vita domani S.p.a. (D.M. 4 luglio 1983);
52) Winterthur vita, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 8 febbraio 1983);
53) Veneta vita S.p.a. (D.M. 30 gennaio 1981).

(7949)

DECRETO 18 dicembre 1985.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti delle aziende industriali stipulate da compagnie di assicurazione aderenti al « Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali », presentate dalle imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni sulla vita in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato al presente decreto, autorizzate allo esercizio delle assicurazioni sulla vita e aderenti al « Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali », intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore di dirigenti di aziende industriali;

Viste le note in data 13 dicembre 1985 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo caso morte nonché caso morte ed invalidità, stipulate per dirigenti di aziende industriali, presentate da parte delle imprese assicuratrici indicate nell'elenco allegato al presente decreto, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed aderenti al « Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali ».

Art. 2.

Le condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1 sono approvate per le imprese indicate nell'allegato elenco e sono applicabili alle tariffe temporanee di gruppo, già approvate con i decreti ministeriali indicati a fianco di ciascuna delle imprese medesime, a condizione che ineriscano a contratti di assicurazione stipulati, per dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Confapi, Intersind, Asap e Fndai, in forza di quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende industriali.

Art. 3.

L'Unione italiana di riassicurazione, in qualità di ente gestore del Pool di cui al precedente art. 1, dovrà comunicare annualmente all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP i risultati economici della gestione relativa alle forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché le variazioni registrate nel numero delle imprese aderenti al Pool medesimo.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

1) INA - Istituto nazionale delle assicurazioni (D.M. 18 dicembre 1978);
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
3) Alleanza assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
4) Assicuratrice edile S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
5) Assicurazioni generali S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
6) Vittoria assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
7) Ausonia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
8) Banca nazionale delle comunicazioni (D.M. 18 dicembre 1978);
9) Compagnia di assicurazioni italiana - CAI S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
10) Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
11) Milano assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
12) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
13) Compagnia tirrena di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
14) Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
15) F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori (D.M. 18 dicembre 1978);
16) Fideuram vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
17) La Fiduciaria vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
18) Firs italiana di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
19) La Fondiaria S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
20) Intercontinentale assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
21) Istituto italiano di previdenza S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
22) Italia assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
23) Italiana incendio vita e R.D. S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
24) La Venezia assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
25) Lavoro & Sicurtà S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
26) Lloyd Adriatico S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
27) Mediolanum vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
28) MGF vita Italia S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
29) La Minerva vita e rami diversi S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
30) La Nationale vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
31) Norditalia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
32) Norimberga Maeci vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
33) La Pace assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);

34) Phenix - Soleil vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
35) La Piemontese vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
36) La Praevidentia S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
37) La Previdente S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
38) Società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
39) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
40) Savoia vita S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
41) Società cattolica di assicurazione S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
42) Società Reale mutua di assicurazione (D.M. 18 dicembre 1978);
43) Toro assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
44) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a. (D.M. 18 dicembre 1978);
45) Abeille Paix Vie, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);
46) Union des Assurances de Paris Vie, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);
47) Vita, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 18 dicembre 1978);
48) Augusta vita S.p.a. (D.M. 18 settembre 1985),
49) Italica vita S.p.a. (D.M. 1° agosto 1979);
50) Universo vita S.p.a. (D.M. 6 agosto 1985);
51) Vita domani S.p.a. (D.M. 4 luglio 1983);
52) Winterthur vita, rappresentanza generale per l'Italia (D.M. 8 febbraio 1983);
53) Veneta vita S.p.a. (D.M. 30 gennaio 1981).

(7950)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 settembre 1985, n. **781.**

Autorizzazione all'associazione « Columbus », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione « Columbus », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato articolato in quattro corpi collegati fra di loro e adibiti a casa di cura e in terreni circostanti per una superficie complessiva di mq 30.649 circa, del periziato valore di lire 15.800.000.000, siti in via della Pineta Sacchetti n. 506 e via Giuseppe Moscati n. 33, disposta dalla S.p.a. Giuseppe Moscati, con atto 30 ottobre 1981, n. 10343 di repertorio, a rogito dott. Alberto Politi, notaio in Roma, e registrato a Roma in data 16 novembre 1981 al n. 50386.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 240

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « P. Verri » di Lodi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5334 Div. I del 20 novembre 1985, il liceo ginnasio statale « P. Verri » di Lodi è autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 (diecimilioni) offerta dalla prof.ssa Natalina Egi e destinata ad incrementare il « Fondo Natalina Egi » a favore degli studenti e del liceo stesso.

(7889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio Lombardo - Cooperativa per l'abilitazione ABIT Lombardia a r.l., in Paullo (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1984 in sostituzione dell'avv. Annibale Porrone.

Con decreto 5 dicembre 1985 il rag. Francesco Marazzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Operatori sportivi briantei soc. coop. a r.l., in Erba (Como), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 22 marzo 1985 in sostituzione del rag. Giorgio Segreto che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Meriggio I - Società cooperativa edilizia a r.l., in Milano, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 novembre 1984 in sostituzione dell'avv. Annibale Porrone, che ha rinunciato all'incarico.

(7893)

Sostituzione del commissario governativo e proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, l'avv. Fabrizio Ariani è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, in sostituzione del dott. Attilio D'Alessandro, dimissionario, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 27 maggio 1986

(7911)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Dowfume-Mc

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 29 novembre 1982 dall'impresa Dow-Chemical - S.p.a., in Milano, via R. Lepetit 8, del presidio sanitario denominato Dowfume-Mc già registrato al n. 5009.

(7892)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatorie dei candidati a concorsi a posti di segretario generale della classe 1ª/B vacanti nei comuni di Acireale e Lavagna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Acireale;

Visto il decreto ministeriale in data 21 agosto 1985 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Acireale, nell'ordine appresso indicato:

1) Inzerilli Michelangelo	punti	139,500	su 174
2) Puglisi Domenico	»	122,487	»
3) Faillace Peppino	»	122,076	»
4) Ciraulo Giorgio	»	121,524	»
5) Giordano Giovanni	»	119,399	»
6) Lentini Vincenzo	»	118,898	»
7) Scalzo Guido	»	118,257	»
8) Patriarca Mario	»	117,020	»
9) Scherillo Antonio	»	116,127	»
10) Donato Antonino	»	115,939	»
11) Liotti Francesco	»	115,716	»
12) Luchetti Loreto	»	115,433	»
13) Barbara Francesco	»	115,333	»
14) Amico Salvatore	»	114,890	»
15) Merlino Antonio	»	114,410	»
16) Coniglione Sebastiano	»	113,894	»
17) Longo Libero Benito	»	112,907	»
18) Brocato Salvatore	»	111,772	»
19) Franco Nicolò	»	111,625	»
20) Zaffuto Paolo	»	111,395	»
21) Velardita Francesco S.	»	110,691	»
22) Bascetta Michelangelo	»	110,540	»
23) Monea Luigi	»	110,284	»
24) Orefice Antonino	»	107,402	»
25) Gullo Benedetto	»	106,556	»
26) Messina Cesare	»	106,346	»
27) Branchini Brienzo	»	103,365	»
28) Bigoni Riccardo	»	102,477	»
29) Dell'Utri Salvatore	»	101,169	»
30) Ardissone Carlo	»	99,864	»
31) Bronte Angelo	»	97,925	»
32) Parla Angelo Antonio	»	97,034	»
33) Capizzi Vincenzo	»	95,348	»
34) Belloli Mario	»	94,741	»
35) Morlacco Vincenzo	»	87,101	»
36) Ferrara Salvatore	»	75,749	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 maggio 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lavagna (Genova);

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 29 ottobre 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lavagna, nell'ordine appresso indicato:

1) Sensi Fernando	punti	127,367	su 174
2) Domina Mariano	»	127,250	»
3) Gobbi Aldo	»	126,378	»
4) Calì Francesco	»	122,499	»
5) Faillace Peppino	»	122,242	»
6) Ciraulo Giorgio	»	121,858	»
7) Persegati Umberto	»	121,222	»
8) Piterà Francesco	»	120,832	»
9) Sayeva Giuseppe	»	120,641	»
10) Giordano Giovanni	»	119,399	»
11) Scalzo Guido	»	118,425	»
12) Rapetti Luciano	»	117,816	»
13) Patriarca Mario	»	117,020	»
14) Busillo Giovanni	»	116,922	»
15) Scherillo Antonio	»	116,460	»
16) Rapetti Andrea	»	116,169	»
17) Gambaccini Aldo	»	115,537	»
18) Rizzo Antonio	»	115,322	»
19) Quintino Carlo	»	115,281	»
20) Donato Antonino	»	115,272	»
21) Bafundi Arturo	»	115,165	»
22) Di Leo Accursio	»	115,145	»
23) Amico Salvatore	»	115,007	»
24) Sopranzetti Giuseppe	»	114,877	»
25) Cavallucci Romolo	»	114,747	»
26) Cassi Gian Carlo	»	114,723	»
27) Liotti Francesco	»	114,716	»
28) Caldarella Nicolò	»	113,840	»
29) Zaffuto Paolo	»	113,563	»
30) Lo Savio Giovanni	»	113,475	»
31) Tangredi Giuseppe	»	113,450	»
32) Loiacono Michele	»	113,271	»
33) Longo Libero Benito	»	113,074	»
34) Bernardo Mario	»	112,465	»
35) Brocato Salvatore	»	111,938	»
36) Franco Nicolò	»	111,792	»
37) Pavonelli Giuseppe	»	111,255	»
38) Nitti Nicola	»	110,292	»
39) Velardita Francesco	»	110,024	»
40) Ugolotti Enrico	»	109,768	»
41) Napoli Ettore	»	108,366	»
42) Mantia Vito	»	108,053	»
43) Tei Franco	»	107,931	»
44) Cupioli Guido	»	106,920	»
45) Gullo Benedetto	»	106,723	»

46) Branchini Brienzo	punti 105,531	su 174
47) Barbieri Leonida	» 104,999	»
48) Albanese Giuseppe	» 103,617	»
49) Nardone Luigi	» 103,524	»
50) Spada Giuseppe	» 102,781	»
51) Bigoni Riccardo	» 102,644	»
52) Pesce Vito Stefano	» 102,055	»
53) Schiesaro Gianfranco	» 101,511	»
54) Maiorano Italo	» 100,471	»
55) Ardissone Carlo	» 100,032	»
56) Allione Giacomo	» 99,640	»
57) Pavia Mario	» 95,708	»
58) Flora Giuseppe	» 92,857	»
59) Morlacco Vincenzo	» 91,434	»
60) Giorgi Ruggero	» 87,793	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7764)

REGIONE ABRUZZO

Concorso a tre posti di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 5.

E' indetto pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 5. a:

tre posti del ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatori professionali collaboratori - ostetriche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Giulianova (Teramo).

(7921)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di «operatore professionale coordinatore» del personale di vigilanza ed ispezione;

un posto di «coadiutore sanitario», disciplina: medicina generale (tempo pieno);

un posto di «collaboratore amministrativo», area economico-finanziaria;

quindici posti di «coadiutore amministrativo».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

(7925)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (2ª divisione) «a tempo pieno»;

un posto di primario ospedaliero di nefrologia «a tempo pieno»;

un posto di primario ospedaliero di dermosifilopatia «a tempo pieno».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(7924)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico muratore;

un posto di operatore tecnico autista.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - servizio affari generali;

un posto di collaboratore coordinatore - area giuridica amministrativa;

due posti di assistente amministrativo - area amministrativa;

un posto di assistente amministrativo - area contabile;

sette posti di coadiutore amministrativo

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

(7929)

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base (ruolo sanitario - tabella A - profilo professionale: medici);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare (ruolo: sanitario tab. A - profilo professionale: medici);

due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (ruolo sanitario - tab. A - profilo professionale: medici;

un posto di veterinario coadiutore di igiene della produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale (ruolo: sanitario - tab. C - proflo professionale: veterinari);

dodici posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (ruolo: sanitario - tab. I - personale infermieristico - quadro I - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria;

un posto di assistente tecnico geometra (ruolo: tecnico - tab. E - profilo professionale assistenti tecnici);

un posto di assistente tecnico - perito industriale elettronico (ruolo: tecnico - tab. E - profilo professionale: assistenti tecnici);

un posto di assistente tecnico - perito industriale termo tecnico (ruolo: tecnico - tab. E - profilo professionale: assistenti tecnici);

un posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico (ruolo: tecnico - tab. E - profilo professionale: assistenti tecnici);

un posto di operatore tecnico coordinatore giardiniere (ruolo: tecnico - tab. F - profilo professionale: operatori tecnici);

due posti di operatore tecnico di cucina (ruolo: tecnico - tab. F - profilo professionale: operatori tecnici);

un posto di operatore tecnico elettricista (ruolo: tecnico - tab. F - profilo professionale: operatori tecnici);

due posti di ausiliario socio sanitario (ruolo tecnico - profilo professionale: ausiliari socio sanitari);

due posti di collaboratore amministrativo - area giuridico/amministrativa (ruolo: amministrativo - tab. A - personale amministrativo laureato - quadro II - profilo professionale - collaboratori amministrativi);

quattro posti di assistente amministrativo - area amministrativa (ruolo: amministrativo - tab. B - profilo professionale assistenti amministrativi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

(7988)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale LT/5, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di coadiutore sanitario (area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina organizzazione servizi sanitari di base);

quattro posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di psicologo collaboratore;

due posti di capo sala;

due posti di ostetrica;

sei posti di infermiere professionale;

un posto di infermiere generico;

un posto di logopedista;

due posti di assistente sociale collaboratore;

due posti di cuoco;

un posto di lavandaia;

quattro posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione dell'U.S.L. in Terracina (Latina).

(7916)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di assistente sociale collaboratore per nucleo operativo tossicodipendenti;

due posti per operatore professionale collaboratore (vigile sanitario);

tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico sanitario di radiologia);

due posti di operatore professionale collaboratore (dietista);

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Tradate (Varese).

(7931)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

trentadue posti di operatore professionale collaboratore: infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale collaboratore: tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dell'U.S.L. in Cinisello Balsamo (Milano).

(7920)

REGIONE VENETO

Concorsi riservati e pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, con rapporto di servizio a tempo pieno, a:

Stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di emodialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale 1ª;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia e U.C.I.C.;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione.

Stabilimento ospedaliero di Montebelluna:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale 1°;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale 2°;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria/lungodegenza;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria.

Stabilimento ospedaliero di Asolo:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Stabilimento ospedaliero di Crespano del Grappa:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Sono indetti altresì concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

un posto di primario ospedaliero di urologia;

un posto di primario ospedaliero di psichiatria;

un posto di primario ospedaliero di emodialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del centro trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

due posti di vice direttore sanitario;

un posto di assistente medico di pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente medico di pediatria;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente medico di O.R.L.;

un posto di assistente medico di urologia;

tre posti di assistente medico di psichiatria;

due posti di psicologo collaboratore;

nove posti di operatore professionale di I categoria coordinatore (capo-sala);

sette posti di operatore professionale di I categoria coordinatore (ostetriche);

cinquantadue posti di operatore professionale di I categoria collaboratore (infermieri professionali);

un posto di operatore professionale di II categoria (infermiere generico);

due posti di operatore professionale di II categoria (operatore psichiatrico);

un posto di assistente tecnico (perito elettronico);

due posti di operatore tecnico (perforatore C.E.D.);

due posti di operatore tecnico (preparatore di laboratorio);

due posti di agente tecnico (operaio qualificato di cucina);

due posti di agente tecnico (servizi generali);

quattro posti di operatore tecnico (servizi generali);

un posto di operatore tecnico (guardaroba);

due posti di operatore tecnico (lavanderia);

due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica (servizi generali);

un posto di operatore tecnico (autista);

un posto di operatore tecnico (preparatore salme);

due posti di operatore tecnico (capo servizio cucina);

un posto di operatore tecnico (capo servizio lavanderia);

cinque posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica (cucina);

due posti di operatore tecnico (cucina);

un posto di coadiutore sanitario (igiene pubblica);

due posti di assistente medico (igiene pubblica);

un posto di assistente medico (nel distretto);

tre posti di assistente sociale collaboratore;

tre posti di psicologo collaboratore;

un posto di veterinario coadiutore;

un posto di operatore professionale di I categoria (coadiutore (ostetrica);

tre posti di operatore professionale di I categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore (vigile sanitario);

cinque posti di operatore professionale di I categoria collaboratore (terapista);

un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore (logopedista);

un posto di ingegnere collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

(7926)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di coadiutore sanitario, ruolo sanitario, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina: medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario, ruolo sanitario, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina: igiene epidemiologica e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di assistente medico, ruolo sanitario, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina: igiene epidemiologica e sanità pubblica (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

(7000)

Concorso ad un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 27.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, ad un posto di assistente medico a tempo pieno, ruolo sanitario, profilo professionale medici - disciplina ortopedia e traumatologia, presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

(7923)

REGIONE MARCHE

Concorso a quattordici posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 14

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a quattordici posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Recanati (Macerata).

(7922)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

tre posti di operatori tecnici (centralinisti-portieri);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato muratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Macerata.

(7917)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto di medicina generale (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina);

due posti di assistente medico della divisione di medicina generale (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico della direzione sanitaria (ruolo: sanitario - disciplina: igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

dodici posti di infermiere/a professionale (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di tecnico di radiologia medica (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

cinque posti di terapista della riabilitazione (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

quattro posti di assistente sanitario (ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di direttore amministrativo per il servizio bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati;

un posto di collaboratore amministrativo;

quattro posti di assistente amministrativo (ruolo: amministrativo - profilo professionale: assistenti amministrativi - posizione funzionale: assistente amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Civitanova Marche (Macerata).

(7918)

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 24.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

(7928)

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di primario presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Mussomeli (Caltanissetta).

(7989)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 4, a:

quattordici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di assistente tecnico programmatore di centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(7919)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici:

un posto di dirigente sanitario servizio medicina legale;

un posto di dirigente sanitario servizio igiene e sanità pubblica;

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente medico assistenza sanitaria di base;

un posto di assistente medico radiologo;

un posto di assistente medico psichiatra;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi.

Profilo professionale: farmacisti:

un posto di farmacista collaboratore.

Profilo professionale: veterinari:

un posto di veterinario collaboratore.

Personale infermieristico:

due posti di capo sala (operatore professionale coordinatore);

due posti di infermiere/a professionale (operatore professionale collaboratore);

un posto di infermiere/a generico/a (operatore professionale II categoria);

un posto di vigilatrice d'infanzia (operatore professionale collaboratore);

Personale di vigilanza ed ispezione:

due posti di vigile sanitario (operatore professionale collaboratore).

Personale tecnico-sanitario:

un posto di capo tecnico di radiologia medica, (operatore professionale coordinatore);

due posti di tecnico di laboratorio analisi (operatore professionale collaboratore);

due posti di tecnico di radiologia medica (operatore professionale collaboratore).

RUOLO TECNICO

Assistenti tecnici:

un posto di assistente tecnico perito chimico;

un posto di assistente tecnico perito agrario.

Operatori tecnici:

un posto di muratore;

un posto di portinaio centralinista;

due posti di meccanico autista;

un posto di magazziniere;

un posto di idraulico conduttore di caldaie;

un posto di operaio di cucina con mansioni anche di macellaio;

un posto di operaio comune (agente tecnico);

tre posti di ausiliario socio-sanitario (agente tecnico).

RUOLO AMMINISTRATIVO

Personale amministrativo laureato:

un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo servizio economico-finanziario.

Profilo professionale: assistenti amministrativi:

due posti di assistente amministrativo;

un posto di assistente amministrativo geometra.

Profilo professionale: coadiutori amministrativi:

tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

(7927)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, ad un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova-Sestri.

(7930)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1 500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221